PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0216(COD)

18.6.2008

EMENDAMENTI
18 - 27

Progetto di relazione
Carlos Coelho
(PE405.718v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

Proposta di regolamento – atto modificativo
(COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))

Emendamento 18
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– visto il parere del 26 marzo 2008 del garante europeo della protezione dei dati,

Or. de

Motivazione

È particolarmente importante fare un riferimento al parere, in quanto, nel caso in questione, la Commissione non ha rispettato l'obbligo di consultare il garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento 19
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Purtroppo non esiste ancora uno studio ampio e approfondito sull'utilizzazione delle impronte digitali dei bambini. I progetti pilota esistenti in materia non forniscono informazioni sufficienti che consentano di prendere una decisione così fondamentale e di ampia portata. È pertanto necessario stabilire un limite di età in modo responsabile, basandosi sulle esperienze acquisite (per esempio, il programma statunitense per i visitatori o Eurodac).

Or. de

Emendamento 20
Urszula Gacek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Il*** paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	(1) ***All'articolo 1, il*** paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell'allegato.	"1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell'allegato.
Sono rilasciati come documenti individuali.";	Sono rilasciati come documenti individuali**.**
	I passaporti rilasciati a minori comprendono un campo speciale contenente il nome della/e persona/e che esercita/esercitano la responsabilità parentale sul minore.
	I passaporti rilasciati a minori hanno un periodo massimo di validità di cinque anni e sono soggetti a un massimo del 50% dei diritti previsti per il rilascio dei passaporti ordinari per adulti."

Or. en

Motivazione

The ICAO (International Civil Aviation Organisation) recommendation for a "one passport-one person concept" is an additional benefit to the fight against child trafficking. The existence of a personal travel document constitutes an additional protection, as well as the creation of a special field on the passport, containing the name of the person who has the parental responsibility over the child, in order to create a reliable link between the child and that person, in order to avoid abduction.

A limited term of validity for a minor's passport is required because the growth rate of children which means that a passport photo issued may be unrecognisable before the standard expiration date of a passport. Due to this limited term of validity, the standard passport issuing fee should also be reduced so that the fee reflexes the difference in the period of validity.

Emendamento 21
Martine Roure

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Il*** paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	(1) ***All'articolo 1, il*** paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell'allegato.	"1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell'allegato.
Sono rilasciati come documenti individuali.";	Sono rilasciati come documenti individuali***.***
	I passaporti rilasciati a minori comprendono un campo speciale contenente il nome della/e persona/e che esercita/esercitano la responsabilità parentale sul minore.
	In questi passaporti è possibile aggiungere altri campi speciali in cui figuri il nome di una persona autorizzata dalla persona che esercita la responsabilità parentale a viaggiare con il minore in un determinato viaggio.

Or. fr

Emendamento 22
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 1 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***dopo il paragrafo 2*** è inserito il ***seguente*** paragrafo:	(2) ***all'articolo 1*** è inserito il paragrafo ***2 bis***:
"2 bis Sono esentati dall'obbligo di	"2 bis Sono esentati dall'obbligo di

rilevamento delle impronte digitali:	rilevamento delle impronte digitali:
(a) i bambini di età inferiore a ***6 anni***;	(a) i bambini di età inferiore a ***14 anni***; ***l'età a partire dalla quale i bambini sono tenuti a fornire le impronte digitali è stabilita a titolo provvisorio e riesaminata dopo tre anni, in conformità dell'articolo 5 bis;***
(b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.	(b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.

Or. de

Emendamento 23
Sarah Ludford

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 1 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***dopo il paragrafo 2*** è inserito il ***seguente*** paragrafo:	(2) ***all'articolo 1*** è inserito il paragrafo ***2 bis***:
"2 bis Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali:	"2 bis Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali:
(a) i bambini di età inferiore a ***6 anni***;	(a) i bambini di età inferiore a ***12 anni***; ***l'età a partire dalla quale i bambini sono tenuti a fornire le impronte digitali è stabilita a titolo provvisorio e riesaminata dopo tre anni, in conformità dell'articolo 5 bis;***
(b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.	(b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.

Or. en

Motivazione

The present Regulation allows the taking of fingerprints of children from the moment they are born. The Opinion of the European Data Protection Supervisor advises that the provisional age limit for fingerprinting should be 14 or slightly lower, hence 12 seems reasonable in line with the report adopted on the Common Consular Instructions and biometric visas. This decision may be reviewed within 3 years based on substantive evidence as to the technical feasibility and policy considerations relating to proportionality.

Claims that fingerprinting young children would enhance the fight against child trafficking are not supported by any international organisation specialising in this area.

Emendamento 24
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 1 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***dopo il paragrafo 2*** è inserito il ***seguente*** paragrafo:	(2) ***all'articolo 1*** è inserito il paragrafo ***2 bis***:
"2 bis Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali:	"2 bis Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali:
(a) i bambini di età inferiore a ***6 anni***;	(a) i bambini di età inferiore a ***12 anni***;
(b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.	(b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.

Or. en

Emendamento 25
Frieda Brepoels

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 2 ter:
	"2 ter. Il passaporto e i documenti di viaggio dei minori hanno una validità massima di 5 anni".

Or. nl

Motivazione

I dati biometrici dei minori sono soggetti a modifiche, soprattutto nella fase della crescita. È

pertanto necessario limitare la durata della validità dei passaporti e dei documenti di viaggio dei bambini in fase di crescita, in modo da garantirne per quanto possibile l'affidabilità.

Emendamento 26
Martine Roure

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) È inserito il seguente articolo 1 ter:
	"Articolo 1 ter
	1. I dati biometrici sono immagazzinati unicamente sul supporto di stoccaggio e non sono centralizzati in una banca dati.
	2. I dati biometrici non sono trasferiti successivamente ad autorità diverse dalle autorità competenti, né a paesi terzi".

Or. fr

Motivazione

I dati biometrici sono molto sensibili e per garantirne la tutela è necessario limitare l'accesso agli stessi. Per questo motivo non devono essere immagazzinati in modo centralizzato.

Emendamento 27
Sarah Ludford

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 duodecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2252/2004
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 duodecies) È inserito l'articolo 5 bis:
	"Articolo 5 bis
	Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento modificativo la Commissione presenta al Parlamento europeo e al

Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento. La relazione include:

i) uno studio su vasta scala e approfondito, compiuto da un'autorità indipendente, che esamina l'affidabilità e la fattibilità tecnica dell'utilizzazione delle impronte digitali dei bambini in età inferiore a 12 anni a fini d'identificazione e verifica;

ii) un'analisi della necessità di norme comuni circa le modalità di esibizione dei documenti che devono essere presentati per ottenere un passaporto o un documento di viaggio (documenti di base), con l'indicazione di quelli necessari per un passaporto o un documento di viaggio;

iii) uno studio comparativo dei tassi di respingimento ingiustificato in ciascuno Stato membro e, sulla base dei risultati di tale studio, un'analisi della necessità di norme comuni per il processo di adeguamento. Se necessario, la relazione è corredata di proposte volte ad adeguare il presente regolamento."

Or. en

Motivazione

This revision clause allows the Commission, after 3 years and taking into account the results of the requested studies, to propose additional measures regarding:

- the adaptation of the age limit to the results obtained by the study (which has also been asked for in the Committee's report on the amendment of the Common Consular Instruction regarding biometric data);

- the way in which "breeder documents" (eg birth certificate, driving licence) should be produced in the Member States. There is a currently a great diversity in the Member States. Taking into account that normally they have less security features than the passport itself, they are more likely to be vulnerable to forgery and counterfeiting.

- the definition of a European matching process, with a common false rejection rate to be applied at the border and also a common procedure to deal with persons who have apparently been falsely rejected, allowing equal treatment of EU citizens regardless of which external border they cross.

As the EDPS stresses, while enhancement of passport security measures is important, the passport is only one link in a security chain starting with the breeder documents, to the

enrolment of biometric data and lastly the matching at the border. This chain is only as secure as its weakest link.